



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/05/2021

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPORT E SALUTE PER L'ACCESSO ALLO SPORT DEI GIOVANI TRA I 5 E I 17 ANNI DI ETÀ'

Il Comitato Regionale Basilicata comunica a tutte le Società affiliate che sono pervenuti i contributi messi a disposizione da Sport e Salute S.p.a. per favorire l'accesso allo sport dei giovani nella fascia d'età dai 5 ai 17 anni, assegnati dalla F.I.G.C. alla Lega Nazionale Dilettanti.

I contributi sono già stati accreditati sui conti delle società d'appartenenza dei giovani tesserati, nell'importo di 6 euro per ciascun tesserato delle società di puro Settore Giovanile e nell'importo di 5,60 euro per ogni tesserato delle società dilettantistiche.

4. DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

4.1 DEFERIMENTO (Prot. n° Prot. n° 008861/263 pfi20-21/MDL/ps del 08 febbraio 2021) LAMORTE GIUSEPPE;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, composto dagli **Avvocati: Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Rocco Mario Ceraldi - Componenti;**

PREMESSO

Che il **Procuratore Federale Interregionale**, con nota del **08 FEBBRAIO 2021**, in relazione ai fatti ed agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA:**

• **LAMORTE GIUSEPPE** per aver consapevolmente e volontariamente reso dinnanzi al Tribunale Federale Territoriale del C.R. Basilicata affermazioni non veritiere nel tentativo di mitigare non solo le proprie responsabilità quanto escludere le responsabilità della Società ASD Soccer Five Rapolla 2004 e degli altri soggetti con lui deferiti ponendo così in essere un comportamento, in violazione dell'art. 2, comma 1, ed art 4 comma 1 del vigente Codice di Giustizia Sportiva, in quanto contrario ai principi di lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Che il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nella seduta del **05 MAGGIO 2021**, constatava la regolarità delle comunicazioni al **Deferito** indirizzate, sia tramite raccomandata a/r per l'audizione del **06 Marzo 2021** (poi differita causa perdurante emergenza sanitaria Covid-19), sia a mezzo PEC all'**Avv. Luigi Angelucci** (già nominato **Difensore** di fiducia in altro procedimento a quello odierno connesso e che nulla comunicava riguardo una eventuale dismissione del mandato originariamente conferitogli) inviata;

Che il medesimo **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** dato, in quella sede, atto della presenza dell'**Avv. Michele Sibillano** per la **PROCURA FEDERALE**,

ritualmente convocata, e una volta constatata, in ragione della mancata comparizione del **Deferito** l'impossibilità di procedere a verifica dell'eventuale intenzione delle parti della facoltà di accedere all'applicazione di sanzioni ex **art. 127 C.G.S.**, dava ingresso alla fase dibattimentale;

Che la **PROCURA FEDERALE** e per essa l'**Avv. Sibillano**, si riportava all'**Atto di Deferimento** e illustratane i motivi, formulava le seguenti richieste di sanzioni, per:

- **LAMORTE GIUSEPPE**, squalifica per mesi 4 (quattro), da scontarsi a partire dall'inizio dei Campionati;

Tanto premesso, il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** nell'aggiornata udienza del **07 MAGGIO 2021**, vagliata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento *de quo* per i fatti nello stesso riportati e al **Deferito** ascritti;

Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già *prima facie* acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione del **Deferito** e la conseguente, omessa, coltivazione delle attività difensive a lui riservate, consentono di argomentare che non risultino acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo **Collegio** a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di **Deferimento** compendiate;

Rilevato come, dagli atti del Procedimento **Prot. n° 13911/647pfi19-20/MDL/jg** del **25 GIUGNO 2020**, a carico di **Lamorte Giuseppe** ed altri, definito con **Delibera** di questo **Tribunale Federale Territoriale**, pubblicata su **C.U. n. 15 del 23/09/2020**, alle cui motivazioni si rinvia, fosse emerso insanabile contrasto tra le dichiarazioni dal **Deferito** alla **Procura Federale** rese e quelle in sede dibattimentale acquisite, riconducibili ad un estremo tentativo di sollevare il **Sodalizio** di appartenenza e altri **Deferiti** dalle responsabilità loro rispettivamente ascritte, sufficienti a giustificare l'accoglimento della richiesta di trasmissione degli atti alla **PROCURA FEDERALE**;

Accertato come dall'esame del compendio procedimentale sia stato possibile verificare la responsabilità di **Lamorte Giuseppe** in relazione ai fatti contestatigli in relazione alla denunciata violazione dell'**art. 2, comma 1, ed art 4 comma 1 C.G.S.**;

Osservato, ancora, come lo stesso **Deferito**, secondo **Giurisprudenza** di questo **Organo di Giustizia Sportiva**, debba essere sanzionato per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, in palese violazione delle disposizioni di cui all'**art. 22, comma 1 vigente C.G.S.**, in forza del quale *ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva*;

Stimato come questo **Collegio** ritenga, tuttavia in forza di precedente specifico portato dalla sopra richiamata **Delibera** di questo **Tribunale Federale Territoriale**, pubblicata su **C.U. n. 15 del 23/09/2020** e sulla scorta, in ogni caso di proprio consolidato orientamento, eccessivamente afflittive, la sanzione dalla **PROCURA FEDERALE** richieste e in ragione di tanto stimi lecita una sua mitigazione:

P.Q.M.

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, in parziale accoglimento delle richieste dalla **PROCURA FEDERALE** nella persona, **Avv. Michele Sibillano**, in sede di audizione formulate, così provvede:

Irroga a:

- **LAMORTE GIUSEPPE**, squalifica per mesi 3 (TRE), di cui 1 (uno) per violazione dell'**art. 22, comma 1, C.G.S.** da scontarsi a partire dalla data di inizio dei prossimi **Campionati**;

Il **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli **artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S. vigente**, comunicata alla **Procura Federale** nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di **C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 07/05/2021

Il Segretario
(Rocco Picciano)

Il Presidente
(Pietro Rinaldi)